



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai signori:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. dr.ssa Anna Carla Catalano | Presidente |
| 2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano | Consigliere |
| 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli | Consigliere rel. |

All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza dell'11 settembre 2023 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 2094/2022 R.G. lavoro vertente

TRA

Savino Teresa, nata a Sant'Antimo (Na) il 14.7.1969, (C.F. SVNTRS69L54I293N), residente in Melito di Napoli alla Via Domenico Cimarosa 39, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Della Corte (C.F. DLLVCN65D24F839R) ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via R. Tarantino n. 20, giusta procura in calce al presente atto di appello

=Appellante

e

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, C.F. 80078750587, elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana di Napoli Vomero, Via Guantai ad Orsolona n. 4 presso gli avvocati Francesco Falso (C.F. FLSFNC69C21E472P - avv.francesco.falso@postacert.inps.gov.it - Fax 055/5364073) e Ida Verrengia (C.F. VRRDIA60A70I676W), che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. 37590 racc. 7131 dd. 23.01.2023 per atto Notaio Roberto Fantini in Roma

= Appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 03.07.2020 presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, l'appellante in epigrafe impugnò il provvedimento di



disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Istituto scolastico "San Felice" in Giugliano in Campania per il periodo dal 01.09.2010 al 31.10.2015. Tale provvedimento notificato dall'Inps in data 18.05.2017 traeva origine dai verbali n. 20166000576/DDL del 03/02/2017 e n. 2016024298/DDL del 02/02/2017 emessi in conseguenza di un accertamento ispettivo INPS mediante il quale era stato riscontrato che alcuna firma della docente sul registro presenze dell'Istituto era stata apposta dall'anno scolastico 2010/2011 e fino all'anno 2015/2016, sebbene in quel periodo la stessa risultasse regolarmente assunta.

La ricorrente espose di essere stata assunta dall'Istituto scolastico "San Felice" in data 02.10.2019 con contratto a tempo indeterminato part-time con la qualifica di docente di Matematica Applicata, per tre ore pomeridiane settimanali, con orario di servizio nei giorni del lunedì e del venerdì fino alla data del 09.11.2015, giorno in cui rassegnava le sue dimissioni. Dedusse, inoltre, che il datore di lavoro aveva sempre provveduto ad effettuare regolare denuncia contributiva (Uniemens) e al versamento dei contributi previdenziali e che il pagamento degli stipendi, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo (essendo assunta solo per tre ore settimanali), era stato eseguito sempre in contanti. Contestò la circostanza che il rapporto di lavoro potesse essere disconosciuto esclusivamente sulle asserzioni degli ispettori i quali, ai fini della rilevazione delle presenze degli insegnanti, avevano considerato i soli registri presenze, e rilevò che nel corso degli accertamenti ispettivi non era mai stata disposta la sua audizione sebbene altri dipendenti fossero stati, invece, convocati a rendere informazioni; evidenziò che il registro presenze costituisce mero strumento di copertura delle classi nel caso di impedimento di docenti e che, oltre ad essere privo di qualsivoglia valore legale, deve ritenersi obbligatorio ai fini della rilevazione delle presenze solo per i lavoratori agricoli e non anche per gli insegnanti; eccepì che la subordinazione del rapporto di lavoro degli insegnanti va accertata tenendo conto di indici diversi da quelli tipici, considerando anche una serie di elementi sussidiari (come la partecipazione alle riunioni del corpo docenti, l'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quella propriamente didattica, l'utilizzo da parte del lavoratore di beni di proprietà della datrice di lavoro); censurò infine il parametro di valutazione adoperato dagli agenti ispettivi fondato sulla mera apposizione di firma sul "Registro delle Presenze" senza, invece, considerare quelle apposte sul "Registro di classe" quale sistema di rilevazione della presenza in servizio avente natura di atto pubblico.



Sulla base di queste premesse concluse chiedendo l'accertamento della sussistenza e della legittimità del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Istituto scolastico "San Felice" per i periodi disconosciuti con conseguente ripristino dei rapporti assicurativi e previdenziali.

Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituì l'Inps che chiese il rigetto del ricorso, stante la mancanza di elementi idonei a provare l'effettivo svolgimento dell'attività di docente della Savino presso l'Istituto San Felice a seguito delle discrepanze rilevate tra quanto riportato nel LUL e nei flussi Uniemens inviati all'INPS e nel registro presenze, a conferma del fatto che la docente dall'anno 2010 al 2015 non era mai risultata presente sul posto di lavoro. Sottolineò la circostanza che alcuno dei dipendenti ascoltato dagli ispettori aveva mai menzionato la Savino e contestò la rilevanza probatoria delle buste paga e dei registri di classe depositati dalla controparte.

Il Giudice adito, reputando la causa matura per la decisione, con sentenza pronunciata il 18.02.2022 e pubblicata in pari data, rigettò la domanda di annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro per non aver l'istante specificamente indicato ed allegato gli elementi di fatto necessari a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, oltre che la sua natura subordinata, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che venivano liquidate in € 1.225,00 oltre accessori. Più precisamente, dopo aver rammentato, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che spetta a colui che agisce provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, ha rilevato che le buste paga e i certificati di servizio depositati dalla ricorrente non hanno fornito una piattaforma probatoria dalla quale dedurre la sussistenza della situazione di fatto delineata in ricorso, trattandosi di documenti redatti unilateralmente dal datore di lavoro; di contro, ha reputato rilevante quanto attestato nei verbali ispettivi in considerazione della presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi.

Avverso la suindicata sentenza, con atto depositato presso questa Corte il 11.08.2022, ha proposto tempestivo appello Savino Teresa dolendosi del malgoverno delle risultanze probatorie, laddove il giudice di prime cure aveva attribuito valore preponderante alle risultanze del verbale ispettivo che venivano assunte esclusivamente in considerazione dell'assenza di firma della docente sul registro



presenze dell'istituto scolastico. Ha censurato l'erronea valutazione delle allegazioni in fatto e delle risultanze documentali ai fini della prova del rapporto di lavoro oltre che la mancata valutazione dei registri di classe e dei CUD; si è lamentata della mancata ammissione della prova orale e dell'ordine di esibizione richiesto al fine di acquisire ulteriore documentazione idonea a certificare l'esistenza di un rapporto di lavoro effettivo e continuativo. Ha concluso come in atti per l'accoglimento dell'impugnazione.

Costituitosi, l'Inps ha resistito al gravame e ne chiesto il rigetto reiterando le medesime argomentazioni già espresse in primo grado.

Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti, all'odierna udienza, come "sostituita" ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.

L'appello è infondato.

Il presente giudizio trae origine dall'opposizione avverso il provvedimento notificato dall' Inps in data 18.05.2017, alla luce dei verbali n. 20166000576/DDL del 03/02/2017 e n. 2016024298/DDL del 02/02/2017 emessi in conseguenza di un accertamento ispettivo INPS con il quale era stata riscontrata l'assenza di firma della docente sul registro presenze dell'Istituto dall'anno scolastico 2010/2011 e fino all'anno 2015/2016, sebbene la stessa in quel periodo risultasse regolarmente assunta.

Il ricorso era volto ad ottenere l'accertamento dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale e del ripristino dei contributi previdenziali per il periodo controverso.

In questo grado la SAVINO ha contestato la motivazione con la quale il Tribunale aveva respinto il ricorso, erroneamente attribuendo pieno valore probatorio al Verbale Ispettivo INPS redatto a seguito degli accertamenti eseguiti, senza neppure procedere all'audizione di essa ricorrente. Si è lamentata dell'omesso esame di tutti i contrapposti elementi probatori forniti da essa ricorrente e della mancata ammissione della richiesta istruttoria orale.

In punto di diritto, osserva il collegio che, secondo consolidata giurisprudenza "il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua



presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 - Rv. 633239 - 01). “La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice...” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17702 del 07/09/2015 - Rv. 636801 - 01).

Nel verbale, quindi, sono state formulate le valutazioni degli ispettori sulla base di dati amministrativi, contabili e di altre evidenze documentali, oltre che di dichiarazioni dei lavoratori assunte nell'immediatezza delle verifiche, che hanno condotto a ritenere insussistente il rapporto di lavoro dichiarato allo scopo di configurare posizioni assicurative fittizie.

Nella fattispecie, ad avviso del collegio si tratta di una domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ingiustamente disconosciuto – secondo la tesi della parte ricorrente - dall'Istituto, piuttosto che di un'opposizione al verbale di accertamento. Come di recente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, con principi applicabili al caso in esame, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato.



Pertanto nel presente giudizio la lavoratrice è gravata dell'onere probatorio, non soddisfatto, come ritenuto dal Giudice del Lavoro che ha affermato che la documentazione in atti e l'istruttoria espletata hanno dimostrato l'insussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'Istituto scolastico sopra indicato.

La Savino, formalmente assunta nei periodi in contestazione, secondo la tesi avrebbe lavorato in qualità di docente di matematica per tre ore settimanali.

Gli ispettori, nel corso dell'accertamento, hanno segnalato il caso della Savino come "emblematico", sottolineando che la stessa non aveva mai apposto alcuna firma nel registro delle presenze. Sebbene la docente richiami, a confutazione dell'assunto, le proprie firme risultanti dal registro di classe, non può non rilevarsi che l'incombenza della firma nel registro delle presenze costituiva una prassi – almeno a fini interni organizzativi (anche per la predisposizione di eventuali supplenze) – osservata da altri colleghi. Peraltro il nome della ricorrente non è stato evocato da alcuno dei dipendenti escussi nell'immediatezza dell'indagine.

Inoltre, come sottolineato nel verbale, il numero dei docenti previsti dall'organico dell'Istituto era del tutto sproporzionato rispetto al numero di alunni iscritti e risultando saltuaria la frequentazione dei corsi da parte di costoro. Significativa inoltre la circostanza che tutte le retribuzioni venissero pagate in contanti, in quanto, sebbene singolarmente considerate fossero modeste per l'esiguità dell'orario di lavoro di ciascuno dei dipendenti, nel cumulo rappresenterebbero una cospicua somma mensile.

L'orario di lavoro – come già accennato – si riduceva a poche ore settimanali: per qualche dipendente non docente, come risulta dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, si trattava di un impegno di appena un'ora al giorno: appare inverosimile che una scuola potesse operare con una organizzazione amministrativa quasi evanescente.

La struttura inoltre, nonostante la previsione di corsi pomeridiani, è risultata chiusa in occasione degli accessi tentati in tale fascia oraria; i locali scolastici (aule) visionati, per la maggior parte sono risultati vuoti e privi di attrezzature per lo svolgimento delle lezioni.

Appare dunque chiaro che in questo quadro mancherebbe un'organizzazione nella quale inserire la prestazione lavorativa della ricorrente.



Quanto all'escussione, da parte dei verbalizzanti, solo di alcuni dipendenti, rileva il collegio che non risulta inficiata l'indagine, atteso che molti sono i lavoratori che hanno reso dichiarazioni in quanto – evidentemente -reperiti sul posto in occasione degli accessi. E se ne desume, di conseguenza, che la Savino non fosse presente. In ogni caso anche la sua audizione non sarebbe stata decisiva, occorrendo poi un riscontro, con altri elementi probatori, delle sue dichiarazioni relative all'effettività del rapporto.

Allo scopo l'appellante ha sollecitato ancora in questo grado l'istruttoria orale, non ammessa dal Tribunale.

Rileva il collegio che i capitoli dell'interrogatorio da deferire ai funzionari INPS sono irrilevanti, non potendo le relative circostanze assurgere ad elementi idonei a comprovare la sussistenza del rapporto tra la Savino e l'Istituto scolastico.

I capi della prova per testi sono genericamente articolati e vertono pure su circostanze non decisive. L'attività prestata settimanalmente risulterebbe già dai registri di classe ma – come già detto – appare quanto meno singolare che gli stessi siano stati compilati, mentre invece è stato del tutto trascurato dalla professoressa il sistema di firma del registro delle presenze; né è specificata nel capitolo di prova l'attività didattica svolta (materia, giorni settimanali, fascia oraria antimeridiana o pomeridiana, corso scolastico di appartenenza: liceo scientifico, geometra o ragioneria). Infine, quanto alla partecipazione ai consigli di classe ed a tutte le attività didattiche accessorie per le classi d'insegnamento dall'anno 2010 all'anno 2015, si rileva il difetto di allegazioni specifiche e, poi, anche di riscontro documentale.

Risulta genericamente dedotto dalla Savino di aver percepito una retribuzione mensile (senza precisazione dell'ammontare e della modalità di erogazione), di aver partecipato all'attività ulteriore quale la partecipazione ai consigli di classe, ammissioni alle classi superiori, collegi docenti, idoneità ecc. (senza un'indicazione neppure esemplificativa di taluna di queste attività, della periodicità delle riunioni, né allegazione di alcun tipo di documentazione, neppure a campione).

La prova, per come articolata, non consentirebbe di acquisire la dimostrazione dei tipici indici rilevatori della subordinazione, ovvero delle modalità di esercizio del potere organizzativo, gerarchico e disciplinare costituente l'essenza dell'eterodirezione da parte del titolare della ditta, delle concrete modalità di



svolgimento delle mansioni di docente e la retribuzione percepita. Non è stata descritta l'esistenza di una programmazione oraria e didattica, l'osservanza di un orario fisso di lavoro, la necessità di giustificare eventuali assenze, l'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quella propriamente didattica, l'utilizzo da parte della docente di beni di proprietà del datore di lavoro.

Esplorativa e, come tale inammissibile, la richiesta *dell'ordine di esibizione di tutta la documentazione amministrativa e didattica del disciolto Istituto San Felice degli anni dal 2010 al 2015 sia all'istituto Gandhi depositario dei documenti del disciolto istituto San Felice, o per esso all'Ufficio Regionale scolastico della Campania.*

Neppure utile è la produzione di documenti di pagamento delle prestazioni rese dalla ricorrente (v. buste paga, certificato di servizio e CUD in atti) per ritenere provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per l'assenza di altri indici, quali, in primo luogo, l'inserimento stabile della lavoratrice nell'organizzazione aziendale e la sottoposizione all'eterodirezione. Infatti si tratta di documentazione formata dal titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di confutare le emergenze dell'indagine ispettiva ed assurgere a prova esclusiva; come le annotazioni dei libretti di lavoro, esse, in concorso con altri idonei elementi, potrebbero costituire un indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (cfr. C.Cass. Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016 - Rv. 639167 - 01) mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro.

La mancata audizione nel corso delle indagini ispettive, come l'omessa comunicazione di avvio del procedimento sono state eccepite anche sotto il profilo della violazione del diritto di difesa; deve tuttavia evidenziarsi che l'accertamento è stato condotto nei confronti dell'Istituto scolastico, coinvolgendo poi la posizione dei singoli lavoratori. Ed infatti è stata affermata dalla giurisprudenza l'inefficacia interruttiva della prescrizione del verbale relativo all'accertamento, in quanto eseguito dall'INPS nei confronti del datore di lavoro e in alcun modo portato a conoscenza dei dipendenti. In linea generale "In materia di omissioni contributive, il verbale ispettivo dell'INPS (a differenza del verbale dell'Ispettorato del lavoro) ha valore interruttivo della prescrizione del credito contributivo" (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 19649 del 12/11/2012 - Rv. 624565 - 01; cfr. C. Cass. n. 17849 del 2009) nei confronti dell'azienda interessata dall'accertamento, ove siano



indicati l'an ed il *quantum* del debito contributivo oggetto di recupero (v. C. Cass. 23882/2018). Un tale effetto, ad avviso del collegio, non può estendersi ed invocarsi nei confronti della lavoratrice, estranea alle fasi del procedimento di accertamento ed in particolare alla notifica del verbale in questione.

Per le suesposte argomentazioni, l'appello deve quindi essere respinto e deve confermarsi la sentenza che ha ritenuto la legittimità dei provvedimenti con cui l'INPS ha disconosciuto i rapporti di lavoro della ricorrente e, per l'effetto, non valida la relativa contribuzione.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022.

Nella fattispecie è applicabile *ratione temporis* l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (*Testo unico in materia di spese di giustizia*, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui *l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18* stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni – si applicano ai *procedimenti* – evidentemente di appello - *iniziati* dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.

La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece



all'amministrazione giudiziaria" (Cass. Sez. U, Sentenza n.
4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03)

P. Q. M.

La Corte così provvede:

rigetta l'appello;

condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.983,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;

dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.

Così deciso in Napoli l'11 settembre 2023

Il consigliere estensore

Il Presidente

Dr.ssa Francesca Romana Amarelli

Dr.ssa Anna Carla Catalano

